



(s e n t e n z a b r e v e 7 1 / 2 0 0 9)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3418 del 2008, proposto da:
XXXXXXXX, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio
XXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto
presso il suo studio in Catania, via Orto Limoni, 7/H;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;

nei confronti di

I.P.S.I.A. Majorana - Sabin, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

MANCATA ASSEGNAZIONE DOCENTE DI SOSTEGNO PER 18
ORE SETTIMANALI - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale di Catania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.P.S.I.A. Majorana - Sabin;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avviate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che il ricorso si presenta fondato con particolare riferimento alla dedotta violazione di principi comunitari e interni del nostro ordinamento, anche di rango costituzionale, che sanciscono il diritto all'istruzione obbligatoria di tutti i cittadini mediante la fruizione, per le persone diversamente abili, di ogni sostegno necessario, nell'ambito del sistema educativo generale, per agevolare l'effettività dell'istruzione, l'integrazione piena nel contesto scolastico e l'inserimento sociale;

Rilevato altresì che ove la mancata attribuzione al ricorrente delle ore di sostegno richieste fosse ricollegata a carenze in organico di personale adeguato, l'amministrazione sarebbe incorsa nella dedotta violazione del dettato dell'art. 1, c. 605 della l. n. 296/06 che impone la individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate dagli organi all'uopo preposti, ed anche nella violazione di quanto previsto dall'art. 2 c. 413 della l. n. 244/07 che, pur calmierando il numero di posti di insegnanti di sostegno a decorrere dall'a.s. 2008/09, impone comunque che venga assicurato "lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili",

secondo le richiamate previsioni dell'art. 1, c. 605 l. n.296/06, mediante compensazioni tra province diverse in modo da fare salvo il prescritto rapporto medio nazionale tra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili;

Ritenuto che le comprovate esigenze del minore, che risultano accertate dagli organi scolastici e sanitari all'uopo preposti, non possono essere disattese senza violare i principi normativi prima richiamati posti a tutela di diritti fondamentali non suscettibili di menomazioni o riduzioni di sorta;

Ritenuto che per motivi di equità possono essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. seconda interna), accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto dispone che l'Amministrazione intimata attribuisca al minore ricorrente, anche in deroga, il numero di ore di sostegno conformi alle proprie esigenze come individuate dagli organi all'uopo preposti dell'istituto scolastico di appartenenza.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore

Alba Paola Puliatti, Consigliere

Vincenzo Neri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO